

dell'impugnazione). Ha quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, la compensazione delle spese relative a quel procedimento, con vittoria di quelle relative al giudizio di appello.

Il condominio si è costituito nel giudizio di appello osservando che la pronuncia resa esula dalla possibilità del condominio medesimo di incidere e che se la Corte la dovesse ritenere «*ultra petitem*» non potrebbe che riformarla con integrale compensazione dalle spese.

È pacifico che nel corso del giudizio di primo grado sia venuta meno la materia del contendere; il Tribunale ha posto le spese a carico dell'opponente - odierno appellante secondo il criterio della soccombenza virtuale ritenendo che vi fosse contrasto tra le parti in merito a tale questione.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, «La condanna alle spese di lite, pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, può esser emessa a carico della parte soccombente (pure virtuale) anche di ufficio e in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che vi sia un'espressa volontà contraria di quest'ultima che ne chieda la compensazione. In tal caso il giudice che condanni comunque la parte soccombente alla rifusione delle spese, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ.» (Cass. n. 22106 del 22/10/2007).

Ebbene, nel giudizio di primo grado il condominio, parte virtualmente vittoriosa, nella comparsa di costituzione e risposta aveva chiesto fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere «con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti», all'udienza di precisazione delle conclusioni si era riportato ai precedenti atti e in comparsa conclusionale ha chiesto il rigetto della avversa domanda di vittoria delle spese del giudizio senza chiedere, tuttavia, che queste fossero liquidate in proprio favore.

Il Tribunale è quindi incorso nel denunciato vizio di *ultrapetizione* e di conseguenza la sentenza deve essere riformata disponendo la compensazione delle spese processuali relative al primo grado di giudizio.

Il complessivo esito della vicenda processuale, che ha visto il soddisfacimento della pretesa creditoria del condominio ad opera del fratello dell'odierno appellante, comproprietario dell'immobile, e la messa a disposizione della documentazione contabile condominiale su apposita piattaforma *web* e presso lo studio dell'amministratore condominiale, costituisce motivo per disporre la compensazione delle spese anche per il presente grado.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata, compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 20/06/2024

Il Consigliere estensore

Riccardo Massera

La Presidente

Franca Mangano